

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

22 giugno 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/996 della Commissione, del 16 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 della Commissione, del 21 giugno 2016, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ⁽¹⁾** 4
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/998 della Commissione, del 21 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 8
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/999 della Commissione, del 21 giugno 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate 10

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1000 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2009/416/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda** 12
- ★ **Decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio, del 20 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/996 DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2016****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Un prodotto in polvere costituito da foglie essiccate dell'albero <i>Moringa oleifera</i>. Il prodotto è utilizzato come ingrediente in prodotti alimentari (creme, salse, insalate, pizze, carni, zuppe o spezie) o separatamente per la preparazione di tè o come integratore alimentare.	1212 99 95	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 1212, 1212 99 e 1212 99 95. Viste le caratteristiche della pianta in questione, questo prodotto non è destinato esclusivamente al consumo diretto come ortaggio o legume, bensì ad un uso più diversificato e complesso: esso è utilizzato come ingrediente in diversi prodotti alimentari o separatamente per la preparazione di tè o come integratore alimentare. Di conseguenza, la <i>Moringa oleifera</i> non può essere classificata come ortaggio o legume della voce 0712. La classificazione nella voce 1211 è esclusa, poiché, sebbene si tratti di un prodotto con effetti positivi sulla salute umana, la principale finalità di utilizzazione di questo prodotto non è «principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili» come previsto dal testo di tale voce. Considerate le sue caratteristiche e proprietà, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1212 99 95.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/997 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2016**

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Detta domanda riguarda l'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (comprese le specie suine minori) e ad animali delle specie suine minori svezzati e da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Nel parere del 3 dicembre 2015 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, l'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e l'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) non hanno effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che, alla dose raccomandata, sono efficaci per le scrofe in lattazione e le specie suine minori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 337/2011 della Commissione, del 7 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi come additivo per mangimi per pollame, suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GUL 94 dell'8.4.2011, pag. 19).

⁽³⁾ EFSA Journal (2016); 14(1): 4350.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a15	Danisco (UK) Ltd	Endo-1,4-beta-xilanasi	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588) e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD 2106), aventi rispettivamente un'attività minima di 12 200 U ⁽¹⁾/g e 1 520 U ⁽²⁾/g. In forma solida e liquida. <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC PTA 5588) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (ATCC SD 2106). <i>Metodi di analisi</i> ⁽³⁾ Caratterizzazione della sostanza attiva nell'additivo, nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,4-β-xilanasi da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina;	Scrofe in lattazione (comprese le specie suine minori) Animali di specie suine minori svezati e da ingrasso	—	Endo-1,4-beta-xilanasi 1 220 U Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 152 U Endo-1,4-beta-xilanasi 610 U Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 76 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel corso del trattamento termico. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.	12 luglio 2026
------	------------------	------------------------	--	--	---	--	---	---	----------------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione dell'endo-1,3(4)-β-glucanasi da substrati di β-glucano d'orzo reticolato con azzurrina.						

(¹) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,48 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall'arabinoxilano del frumento, con pH 4,2 e a 50 °C.

(²) 1 U è la quantità di enzima che libera 2,4 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal glucano d'orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.

(³) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/998 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	133,5
	ZZ	133,5
0709 93 10	TR	128,9
	ZZ	128,9
0805 50 10	AR	172,9
	BR	92,5
	CL	136,1
	MA	174,9
	TR	151,6
	UY	147,6
	ZA	172,3
	ZZ	149,7
0808 10 80	AR	126,8
	BR	103,4
	CL	132,4
	CN	66,5
	NZ	158,3
	SA	114,4
	US	120,4
	ZA	114,9
	ZZ	117,1
0809 10 00	TR	249,1
	ZZ	249,1
0809 29 00	TR	378,9
	ZZ	378,9
0809 30 10, 0809 30 90	TR	155,9
	ZZ	155,9
0809 40 05	TR	180,1
	ZZ	180,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/999 DELLA COMMISSIONE**del 21 giugno 2016**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 (in %)
09.4003	27,608280

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1000 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2016

che abroga la decisione 2009/416/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 aprile 2009, con la decisione 2009/416/CE del Consiglio ⁽¹⁾, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Irlanda esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 6,3 % del PIL nel 2008, superando il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, e secondo le stime avrebbe raggiunto l'11 % del PIL nel 2009. Per il debito pubblico lordo era previsto il raggiungimento nel 2009 del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.
- (2) Il 27 aprile 2009, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha destinato all'Irlanda una raccomandazione ai fini di una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (3) Il 2 dicembre 2009, il Consiglio ha concluso che le autorità irlandesi avevano dato seguito effettivo alle raccomandazioni del Consiglio del 27 aprile 2009 ma che si poteva ritenere che, dopo l'adozione di tale raccomandazione, si fossero verificati in Irlanda eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto ritenuto, sulla base di una raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha formulato una nuova raccomandazione destinata all'Irlanda a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014 ⁽³⁾.
- (4) Il 7 dicembre 2010, il Consiglio ha concluso che si fossero verificati in Irlanda eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, in particolare relativamente alle misure sostanziali che dovevano essere realizzate a sostegno al settore bancario. Pertanto il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato una nuova raccomandazione destinata all'Irlanda ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, fissando il termine del 2015 per la correzione del disavanzo eccessivo ⁽⁴⁾. Al tempo stesso, dando seguito alla richiesta delle autorità irlandesi di beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2011/77/UE ⁽⁵⁾ che fornisce all'Irlanda finanziaria dell'Unione e relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Il memorandum d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione e le autorità irlandesi è stato firmato il 16 dicembre 2010.
- (5) Il 24 agosto 2011, la Commissione ha concluso che l'Irlanda aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2015, come raccomandato dal Consiglio il 7 dicembre 2010.

⁽¹⁾ Decisione 2009/416/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 7 dicembre 2010, intesa a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, l'Irlanda è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi ed ha fornito le relative informazioni nell'ambito del suo programma di assistenza finanziaria.
- (7) Nel dicembre 2013, l'Irlanda ha completato con successo il programma di assistenza finanziaria UE-FMI, avendo soddisfatto la maggior parte delle condizioni previste dal programma e avendo ristabilito la fiducia degli investitori nel suo debito sovrano e nel suo settore bancario.
- (8) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e del TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri comunicano due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel periodo oggetto delle previsioni ⁽³⁾.
- (10) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dall'Irlanda nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti:
- Dal 2009, quando il disavanzo ha raggiunto un picco dell'11,5 % circa del PIL, escluse le misure *una tantum* a incremento del disavanzo relative al sostegno del settore finanziario, il saldo delle amministrazioni pubbliche è costantemente migliorato, con una riduzione del disavanzo al 3,8 % del PIL nel 2014 e al 2,3 % del PIL nel 2015 [1,3 % del PIL se si esclude un'operazione *una tantum* ⁽⁴⁾]. Nel complesso, la riduzione del disavanzo è stata ottenuta soprattutto grazie al contenimento della spesa, con una diminuzione dell'8,5 % dell'incidenza della spesa primaria corrente in percentuale del PIL tra il 2010 e il 2015, il rapporto entrate/PIL è sceso dello 0,5 % nello stesso periodo.
 - Il programma di stabilità 2016 presentato dall'Irlanda il 29 aprile 2016 prevede un calo del disavanzo pubblico, che dovrebbe attestarsi all'1,1 % del PIL nel 2016 e, nell'ipotesi di politiche invariate, allo 0,4 % del PIL nel 2017 ⁽⁵⁾. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione indicano un disavanzo del 1,1 % del PIL nel 2016 e, nell'ipotesi di politiche invariate, dello 0,6 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione, il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
 - Secondo la Commissione, il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, abbia registrato un miglioramento del 6,7 % del PIL nel periodo 2011-2015.
 - Il rapporto debito pubblico lordo/PIL dell'Irlanda si è costantemente ridotto dopo il picco del 120 % nel 2013, e nel periodo di riferimento dovrebbe seguire una traiettoria discendente. In particolare, il debito pubblico lordo è sceso al 93,8 % del PIL nel 2015 dal 107,5 % del PIL del 2014 per effetto dell'impennata del PIL nominale e della vendita degli attivi di proprietà dello Stato, e dovrebbe ridursi ulteriormente raggiungendo l'89,1 % del PIL nel 2016. Il rapporto debito pubblico lordo/PIL dovrebbe continuare a diminuire fino a raggiungere l'86,6 % nel 2017, anche grazie alle condizioni congiunturali favorevoli, ai tassi d'interesse ai minimi storici e agli avanzi primari di bilancio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

⁽⁴⁾ Nel 2015, nell'ambito della prevista ristrutturazione della base di capitale dell'Allied Irish Bank (AIB), parte delle azioni privilegiate dello Stato sono state convertite in azioni ordinarie. La conversione è stata effettuata quale preparazione alla vendita delle azioni prevista dal governo irlandese per restituire la Banca alla proprietà privata. Ai sensi delle vigenti norme contabili, questa conversione ha fatto aumentare la spesa pubblica (e, di conseguenza, il disavanzo pubblico) dell'Irlanda per il 2015.

⁽⁵⁾ Poiché a fine aprile erano in corso le trattative per la formazione del governo successivamente alle elezioni politiche di febbraio, il programma di stabilità 2016 presentato dall'Irlanda è stato redatto nell'ipotesi di politiche invariate.

- (11) A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l'Irlanda è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio per l'Irlanda di una qualche deviazione dal percorso di aggiustamento richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2016, mentre nel 2017 il paese dovrebbe risultare conforme. L'Irlanda dovrebbe risultare conforme alla regola del debito transitoria in entrambi gli anni. Nel complesso saranno necessarie ulteriori misure per il 2016.
- (12) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (13) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo dell'Irlanda sia stato corretto e che la decisione 2009/416/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Irlanda è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/416/CE è abrogata.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

DECISIONE (UE) 2016/1001 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2016**

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV dello stesso è stata applicata in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013 tra Unione, Nicaragua, Honduras e Panama, a decorrere dal 1° ottobre 2013, tra le parti sopracitate e El Salvador e Costa Rica e a decorrere dal 1° dicembre 2013 tra Unione, Nicaragua, Honduras, Panama, El Salvador e Costa Rica, da un lato, e Guatemala, dall'altro.
- (2) L'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo stabilisce che le parti dell'accordo concordano, in sede di sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine, istituito conformemente all'articolo 123 dell'accordo («sottocomitato»), «note esplicative» riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione dell'allegato stesso e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- (3) Il sottocomitato si è riunito il 1° e 2 giugno 2015 ed è stato raggiunto un accordo sulle «note esplicative» dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo in merito alla compilazione e stampa di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 («note esplicative»).
- (4) Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. Al fine di garantire che tali discrepanze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto e la stampa del certificato di circolazione delle merci EUR.1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo sui certificati di circolazione EUR.1 si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.

Articolo 2

La decisione del consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

PROGETTO

DECISIONE N. XX/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

del

che introduce note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra, l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 37 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.
- (2) A norma dell'articolo 37 dell'allegato II dell'accordo, le parti concordano note esplicative riguardo all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione dell'allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, alla facilitazione degli scambi e alle regole di origine e ne raccomandano l'approvazione da parte del Consiglio di associazione.
- (3) Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all'appendice 3 dell'allegato II dell'accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È opportuno chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.
- (4) Inoltre, al fine di garantire che tali lievi differenze non siano fonte di difficoltà per l'accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un'interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto del certificato di circolazione delle merci EUR.1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Sono approvate le «note esplicative» relative al certificato di circolazione delle merci EUR.1 dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo che figurano nell'allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio di associazione

per la parte AC

per la parte UE

ALLEGATO

NOTE ESPLICATIVE

Articolo 15 — Certificato di circolazione delle merci EUR.1: moduli e istruzioni per la compilazione**Numero di serie EUR.1**

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve recare un numero di serie progressivo per agevolarne l'identificazione. Il numero di serie è solitamente composto da una o più lettere e numeri.

Moduli del certificato di circolazione delle merci EUR.1

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 la cui formulazione varia, a seconda dell'autorità pubblica competente che lo rilascia, rispetto ai modelli figuranti nell'appendice 3 (modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1), dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo possono essere accettati come prova dell'origine, se:

- a) le variazioni non modificano le informazioni richieste in ciascuna casella; e
- b) le autorità pubbliche competenti delle parti sono in possesso dei reciproci modelli di certificato con le modifiche, tramite la Commissione europea, e ne hanno dato notifica ai coordinatori della parte IV dell'accordo.

Casella 1: Esportatore

Deve contenere tutti i dati dell'esportatore delle merci (nome, indirizzo completo e paese di origine dell'esportazione).

Casella 2: Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

A questo fine, precisare:

America centrale; Unione europea o UE ⁽¹⁾; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 3: Destinatario

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, i dati del destinatario da indicare sono: nome, indirizzo completo e paese di destinazione delle merci.

Casella 4: Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio di origine delle merci:

America centrale; Unione europea o UE ⁽¹⁾; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 5: Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio della parte importatrice a cui i prodotti devono essere consegnati:

America centrale; Unione europea o UE ⁽¹⁾; Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

Casella 6: Informazioni riguardanti il trasporto

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare il mezzo di trasporto e la lettera di trasporto aereo o i numeri della polizza di carico, recanti i nomi delle rispettive aziende di trasporto.

⁽¹⁾ V. «Allegato al certificato di circolazione delle merci EUR.1 — Istruzioni per la compilazione».

Casella 7: Osservazioni

Questa casella deve essere compilata:

1. Nel caso di un certificato rilasciato dopo l'esportazione delle merci a norma dell'articolo 16 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: «RILASCIATO A POSTERIORI». Inoltre, per i casi costituiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato II il numero del certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici deve essere indicato in questa casella con la formula: «EUR.1 n. ...».
2. Nel caso di rilascio di un duplicato del certificato a norma dell'articolo 17 dell'allegato II dell'accordo: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura, in una delle lingue di cui al detto accordo: «DUPLICATO», accompagnata dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale.
3. In caso di cumulo dell'origine con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela: nella casella deve essere indicata la seguente dicitura: «cumulo con (nome del paese)», ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato.
4. Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, nella casella deve essere indicata la dicitura: «Prodotto originario ai sensi dell'appendice 2 A dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa)».
5. In altri casi che possono essere considerati utili per chiarire le informazioni del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Casella 8: Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura di colli; descrizione delle merci

Fornire una descrizione delle merci, secondo la descrizione figurante nella fattura (numero d'ordine o di prodotto; marche e numeri; quantità e natura dei colli — palette, cassette, buste, rotoli, barili, sacchi ecc.); è possibile aggiungere una descrizione generale delle merci nella misura in cui si riferisce alla descrizione specifica contenuta nella fattura e vi è un legame univoco tra il documento d'importazione e il certificato di circolazione di merci EUR.1. In questo caso, il numero della fattura è indicato in questa casella. La classificazione tariffaria deve comunque essere riportata almeno in una voce (codice di quattro cifre) nell'ambito del sistema armonizzato.

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

La descrizione delle merci deve essere preceduta da un numero d'ordine o di prodotto, senza interlinee o spazi vuoti e non devono esserci spazi vuoti tra i prodotti specificati nel certificato stesso. Qualora lo spazio della casella non fosse completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e sbarrare la parte non riempita così da rendere impossibili aggiunte successive.

Casella 9: Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.)

Indicare la massa lorda (kg) o altra misura (l, m³ ecc.) di tutte le merci elencate nella casella 8 o separatamente per ciascuna voce (voce SA).

Casella 10: Fatture

Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare data e numero/numeri della fattura.

Casella 11: Visto dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale

Casella ad uso esclusivo dell'autorità pubblica competente o dell'autorità doganale, a seconda dei casi nei diversi paesi, che rilascia il certificato.

Casella 12: Dichiarazione dell'esportatore

Casella ad uso esclusivo dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato. Deve riportare il luogo e la data in cui il certificato è stato compilato e recare la firma dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato può firmare fisicamente o una parte può consentire loro di firmare digitalmente il certificato EUR.1.

Casella 13: Domanda di controllo e Casella 14: Risultato del controllo

Le caselle in questione sono ad uso esclusivo delle autorità doganali o dell'autorità pubblica competente, a seconda dei casi nei diversi paesi, ai fini della verifica.

ALLEGATO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EURL — ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TERMINI FACENTI INEQUIVOCABILMENTE RIFERIMENTO ALL'UNIONE

Lingua	UE	Unione europea (UE)
BG	EC	Европейски съюз (ЕС)
CS	EU	Evropská unie
DA	EU	Den Europæiske Union
DE	EU	Europäische Union
EL	EE	Ευρωπαϊκή Ένωση
EN	EU	European Union
ES	UE	Unión europea
ET	EL	Euroopa Liit
FI	EU	Euroopan unioni
FR	UE	Union européenne
HR	EU	Europska unija
HU	EU	Európai Unió
IT	UE	Unione europea
LT	ES	Europos Sąjunga
LV	ES	Eiropas Savienība
MT	UE	Unjoni Ewropea
NL	EU	Europese Unie
PL	UE	Unia Europejska
PT	UE	União Europeia
RO	UE	Uniunea Europeană
SK	EÚ	Európska únia
SL	EU	Evropska unija
SV	EU	Europeiska unionen

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT